

Contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, l'evento rilevante ai fini del calcolo del termine per la proposizione del ricorso di annullamento sarebbe quindi unicamente il ricevimento del secondo avviso della FMSA da parte della ricorrente. Infatti, la seconda decisione del CRU avrebbe sostituito la prima decisione di quest'ultimo.

Tuttavia, anche supponendo che la seconda decisione del CRU non abbia completamente sostituito, ma soltanto modificato la prima decisione, si dovrebbe parimenti considerare, ai fini della decorrenza del termine di ricorso, in forza della giurisprudenza, unicamente il ricevimento del secondo avviso della FMSA.

La ricorrente sostiene inoltre che essa, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, non sarebbe stata tenuta, in considerazione delle particolarità del caso di specie, a chiedere che le fosse comunicata la prima decisione del CRU e a prendere in tal modo conoscenza del suo contenuto e della sua motivazione. Infatti, un obbligo del genere non sussisterebbe, in ogni caso, quando vi siano incertezze – come nella fattispecie – riguardo sia alla persona interessata dal presunto obbligo di formulare una domanda sia al suo oggetto.

Infine, il termine di ricorso dovrebbe considerarsi rispettato già solo per motivi di tutela del legittimo affidamento, ma anche, in ogni caso, sul fondamento di un errore scusabile.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la ricorrente non avrebbe esposto motivi né argomenti riguardo alla seconda decisione del CRU. Tale conclusione violerebbe il diritto della ricorrente ad essere ascoltata, derivante dall'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Tribunale avrebbe ignorato varie osservazioni della ricorrente e non ne avrebbe erroneamente tenuto conto nella propria decisione, privandola pertanto di un equo processo.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 6 settembre 2019 –  
MM/Volkswagen AG**

**(Causa C-663/19)**

(2019/C 399/36)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Gera

**Parti**

*Ricorrente:* MM

*Resistente:* Volkswagen AG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV <sup>(1)</sup>, o l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE <sup>(2)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all'obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o all'obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 <sup>(3)</sup> e la messa in circolazione di tale veicolo violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE).

In caso di soluzione affermativa:

- a) Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, siano volti a tutelare parimenti il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l'acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione ed al suo patrimonio. Se l'acquisto di un autoveicolo usato immesso in circolazione senza un certificato di conformità valido ricada nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tali norme sono state disposte.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l'acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione ed al suo patrimonio. Se l'acquisto di un veicolo usato sul quale è installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta.
- 3) Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, nonché l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazione di tali disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un indennizzo per l'effettivo godimento non si applichi in tutto o in parte (ed eventualmente con quali modalità ed in qual misura), qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chieda, l'annullamento del contratto di acquisto del veicolo a causa di tale violazione. Se l'interpretazione sia diversa qualora la violazione implichi l'inganno nei confronti delle autorità di omologazione e dei clienti finali quanto al fatto che tutte le condizioni relative all'omologazione fossero soddisfatte e che l'uso del veicolo sulla strada fosse consentito senza restrizioni, e qualora la violazione e l'inganno siano stati commessi al fine di ridurre i costi e massimizzare i profitti attraverso elevati volumi di vendita, ottenendo, al contempo, un vantaggio concorrenziale a detrimento dei clienti ignari.

(<sup>1</sup>) EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (regolamento tedesco relativo all'omologazione degli autoveicoli) del 3 febbraio 2011 (BGBl. I, pag.126) modificato, da ultimo, dall'articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2047 (BGBl. I, pag. 522).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 18 settembre 2019 –  
SIA «Soho Group»/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs**

(Causa C-686/19)

(2019/C 399/37)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa (Senāts)

**Parti**

*Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione:* SIA «Soho Group»

*Resistente in cassazione:* Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>1</sup>), del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea.